



16864

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
593/FL

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
1680-1681-1682  
Liquidazione n. 42R-62-80  
Atto n. 2019  
Impegno assunto Cas. Bil. 2019

Provvedimento

Vecchia 10/6/19

13 MAR 2019

DECRETO DIRIGENZIALE N. 128/DA del 13 MAR 2019

*M.*

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Integrazione impegno e liquidazione fattura n° 71 del 20/02/2014 - Matafù Carmelo.  
Giudizio Cambria Nunziata/Cas. - Tribunale di Termini Imerese.

### Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Cambria Nunziata dinanzi al Tribunale di Termini Imerese;

Che con determina n° 605/AL del 07/04/2011 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 3878/11 per € 1.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1150/12 del 26/09/2012 che si allega;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 71 del 20/02/2014 per l'importo di € 2.184,00 oltre IVA;

Che per poter liquidare la sopra menzionata fattura occorre integrare l'impegno assunto;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 684,00 oltre IVA sul cap. 42 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 71 del 20/02/2014, che si allega in copia, dell'importo di € 2.184,00 oltre IVA all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

*Giuseppe Mangraviti*

Il Dirigente Amministrativo

*Salvatore Minaldi*



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

*Salvatore Minaldi*

**Avv. Carmelo Matafu'**  
98123 Messina - V.le S. Martino n° 146  
P. IVA: 01224840833 C.F.: MTFCML57P30E571C  
Tel.: 090 - 694001 - Fax 090-691648  
Librizzi (ME) il 30-09-1957

*Imp. 3828/11*  
**Data 20.02.2014**  
**Fattura n. 71/2014**

*Spettabile*  
Consorzio Autostrade Siciliane  
C.DA SCOPPO  
98122 Messina (ME)

*Cop 42*  
*159,00*

*SP3*

*P. IVA: 01962420830*  
*C. F.: 01962420830*

Prat. 7418c - CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE / Cambria Nunziata - Indennita' varie - Tribunale del Lavoro Termini Imerese Rezzonico Roberto - 926/2011 - Indeterminabile. Vs. Rif. Determina n.605/AL del 07/04/2011.

	<i>Non Imponibile</i>	<i>Imponibile</i>
Competenze		2.100,00
Totali generali		2.100,00
Cassa Previdenza	4,00 % di 2.100,00	84,00
Totale Imponibile IVA		2.184,00
IVA	22,00 % di 2.184,00	480,48
Totale Documento		2.664,48
Ritenuta d'Acconto	20,00 % di 2.100,00	420,00
<b>Importo dovuto</b>	Euro	<b><u>2.244,48</u></b>

Imposta ad esigibilità differita art. 6 comma 5 DPR 633/1972



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

Determina n. 605 /AL

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
del Consorzio per le Autostrade Siciliane arch. Beringheli Calogero nominato con decreto assessoriale n.21/gab del 12.08.2010 e prorogato con D.P.Reg.n.603/Serv.1^/S.G. del 05.11.2010.

VISTO il ricorso presentato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Messina ad istanza di CAMBRIA Nunziata, lavoratrice ATE con contratto di lavoro a tempo determinato, tendente ad ottenere il riconoscimento della regolarizzazione della posizione contributiva, riferita a differenze sul TFR, premio annuo (14^mensilità) ecc.;

RITENUTO necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Generale per la costituzione in giudizio dell'Ente, nonchè l'attestazione dell'esistenza della disponibilità finanziaria sul competente cap.42 del bilancio in corso;

Il Dirigente Generale  
(avv.Olivia Pintabona)

**DETERMINA**

RESISTERE nel ricorso dinanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro promosso da CAMBRIA Nunziata c/ C.A.S.;

CONFERIRE l'incarico di difesa con ogni più ampia facoltà di legge all'avv. *Carlo Metello*, precisando che l'accettazione del presente incarico implica la liquidazione della parcella sulla base dei valori minimi della tariffa forense, che comunque non potrà superare i limiti di cui all'art.125, comma 11, del D.L. n.163/06;

IMPEGNARE la somma di euro 1.500/00 quale importo da liquidare a titolo di fondo spese sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario.

07 APR 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(arch.Beringheli Calogero)

det.p  
18

**Sede:** 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX (090) 37111 - Fax (090) 41869  
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

**Uffici:** 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. (091) 6259329 - Fax (091) 6266172

**Uffici:** 00187 ROMA - Via del Crociferi n. 41 - Tel. e Fax (06) 6794932

**Sito Internet:** [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

SENT. CONTESTUALE N. 1150/12  
 REG. GEN. N. 926/11  
 CRON. N. 9290



**REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

**SENTEZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926 del ruolo generale Lavoro per l'anno 2011, vertente tra

**CAMBRIA Nunziata**

Elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via Belvedere Principe di Piemonte n. 50, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Raneri, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Sciammetta per procura a margine del ricorso in riassunzione

**RICORRENTE**

E

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

In persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32, presso lo studio dell'Avv. Michele Allegra, con l'Avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo notificato

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Retribuzione**

## CONCLUSIONI

Per la ricorrente: v. ricorso introduttivo

Per il Consorzio resistente: v. memoria di costituzione

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*, mentre non è più necessario lo svolgimento del processo.

La ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto, con conseguente condanna del Consorzio convenuto alla corresponsione delle voci retributive specificate in ricorso, dovute al personale dipendente del CAS in forza di talune disposizioni (in particolare artt. 20, 24, 36) del contratto collettivo nazionale, e successivi rinnovi, approvato con deliberazione assembleare del 20/10/2005 a sua volta approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 13/2/2006.

Il Consorzio resistente contesta l'applicabilità del CCNL e chiede il rigetto del ricorso, eccependo in ogni caso la prescrizione del diritto.

Il CAS è un ente pubblico non economico regionale (Cfr. Corte Cost. 28 aprile 1992 n. 197, Corte Cost. 21/7/2011 n. 226), cui pertanto si applica, anche per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, l'art. 1 L.R. Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000, ai sensi del quale

*Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, OMISSIONIS*

In caso di eventuali lacune, valgono le norme previste dalla legislazione statale in materia di pubblico impiego. Più esattamente, ai sensi dell'art. 1 co. 2 L.R. Sicilia 10/00,

*Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni*” e quindi, oggi, il D.Lgs. 165/01, con le modifiche nel frattempo intervenute.

L'art. 24 co. 1 della medesima legge prevede che

*La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa*

periferica. La contrattazione regionale – quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Nonostante tali disposizioni, il CAS ha pacificamente applicato ai rapporti di lavoro coi propri dipendenti non la contrattazione collettiva regionale prevista – per il personale non dirigenziale, quindi anche per la ricorrente – dall'art. 24 sopra riportato, ma la contrattazione collettiva nazionale del 2001, 2004, 2008 rinvenibile nel fascicolo di parte ricorrente, contrattazione intercorsa fra società private gerenti strade ed autostrade e recepita dal CAS, da ultimo, con accordo intervenuto con le OO.SS. in data 10 marzo 2009.

Premesso che i contratti, ancorché collettivi e stipulati da enti pubblici, restano atti negoziali di diritto privato, non si tratta di valutare, come per le norme giuridiche, se una determinata fatispecie concreta rientri nel loro ambito di applicazione, e quindi di stabilire se sia applicabile una disposizione contrattuale collettiva (quelle dei contratti regionali stipulati ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 10 del 2000) piuttosto che un'altra (quella dei contratti collettivi nazionali su cui la ricorrente fonda le proprie pretese). Si tratta, invece, di valutare se l'adozione, unilaterale o a seguito di accordo con le OO.SS. (come quello del 12/3/2009), di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dall'art. 24 L.R. 10/00 comporti la violazione di una norma imperativa di legge e quindi ne determini la nullità. La scelta del CAS di uniformare il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti alle previsioni della contrattazione collettiva

nazionale, non è altro che un atto di autonomia negoziale. Occorre solo stabilire se tale atto si ponga o meno in contrasto con norme imperative di legge. E poiché è palese il contrasto con l'art. 24 L.R. Sicilia 10/00, appunto perché viene applicata una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla norma regionale, deve stabilirsi se quest'ultima norma abbia carattere imperativo e perciò inderogabile oppure no. E se avesse carattere imperativo, l'applicazione delle disposizioni contrattuali collettive nazionali sarebbe nulla (art. 1418 c.c.).

In effetti, l'art. 24 L.R. 10/00 costituisce norma imperativa perché individua il modello operativo e contrattuale ritenuto più idoneo a garantire efficienza e buon andamento della P.A., quindi a curare un interesse pubblico di livello costituzionale, cui non può derogare l'eventuale volontà negoziale contraria di singoli enti, tanto più che *“deve escludersi “in radice” il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all’assetto definito in sede di contrattazione collettiva.”* (Cass. Sez. Lav. 25/2/2011 n. 4653; negli stessi sensi Cass. Sez. Lav. 31/1/2011 n. 2187). Se il legislatore (regionale) ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell'ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, vuol dire che nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso il contratto individuale di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione e provenienza.

Poiché la domanda si fonda sull'applicazione di previsioni contrattuali collettive la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, la nullità di quelle previsioni (anzi, a stretto rigore, degli atti negoziali unilaterali – quale la deliberazione CAS n. 15 del 20/10/2005 – o bilaterali – quale l'accordo intervenuto fra CAS e OO.SS. in data 12/3/2009 – che hanno previsto l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale al personale degli enti pubblici non economici regionali), può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c. (giurisprudenza costante, cfr., fra le più recenti, Cass. 11/7/2012 n. 11651, Cass. 10/5/2012 n. 7173, Cass. 30/1/2012 n. 1284, Cass. 14/4/2011 n. 8539).

Pertanto, in contrario a quanto inizialmente ritenuto da questo giudice, il ricorso non è fondato e la consulenza contabile è stata disposta inutilmente.

Non mette poi conto andare a verificare se il CAS abbia esattamente adempiuto le obbligazioni retributive su di esso comunque gravanti, atteso che tale aspetto sfugge alle allegazioni di parte, cui il giudice è vincolato (art. 115 c.p.c.), avendo

la ricorrente presentato domanda fondandola esclusivamente su previsioni contrattuali collettive da ritenersi, per quanto sopra esposto, non applicabili al personale del CAS.

Di qui il rigetto del ricorso.

Poiché è stato lo stesso Ente convenuto a prevedere, illegittimamente, che i rapporti di lavoro con il proprio personale fossero disciplinati dalla contrattazione collettiva oggi inutilmente invocata dalla ricorrente, poiché, dunque, è stato lo stesso CAS a dare indirettamente origine al contenzioso, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese.

Non possono però non rimanere a carico della ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, le spese di CTU.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

#### RIGETTA

Il ricorso

#### DICHIARA

Integralmente compensate fra le parti le spese di lite

#### PONE

Definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione reso in corso di causa

Termini Imerese, 26 settembre 2012

Il Cancelliere  
(Francesca Re)

Il Giudice  
Dr. Roberto Rezzonico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TERMINI IMERESE

28-12-2012

Il Cancelliere  
(Francesca Re)

